

PDL
“Opere pubbliche di interesse strategico regionale”

SOMMARIO

PREAMBOLO

Capo I - Opere pubbliche di interesse strategico regionale

Sezione I - Ambito di applicazione e programmazione

Art.1 - Oggetto

Art.2 - Definizioni e programmazione

Art. 3 - Documento operativo

Art. 4 - Formazione del documento operativo

Art. 5 - Attività di monitoraggio, verifica e impulso della Giunta regionale

Sezione II - Semplificazione e accelerazione delle procedure

Art. 6 - Accordi di programma

Art. 7 - VIA e coordinamento con AIA

Sezione III - Poteri sostitutivi

Art. 8 - Nomina di commissari

Capo II - Opere finanziate dalla Regione

Art. 9 - Monitoraggio e funzioni regionali

Capo III - Norme transitorie

Art. 10 - Norme transitorie

Visto l'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione;

Visti gli articoli 3 comma 3 e 4, lettere l) e n) dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137);

Vista la legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 (Disciplina degli accordi di programma);

Vista la legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale);

Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (legge forestale della Toscana);

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);

Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza);

Considerato quanto segue:

1. Attraverso questa legge la Regione intende conseguire un'accelerazione delle procedure per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico nell'ambito del proprio territorio.

2. Le opere pubbliche di interesse strategico regionale sono individuate dagli strumenti di programmazione regionale di cui alla l.r. 49/1999 in coerenza con le previsioni del Piano di indirizzo territoriale (PIT).

3. L'individuazione da parte degli strumenti di programmazione consente la condivisione delle scelte con gli enti locali e le categorie dal momento che tali strumenti sono oggetto di concertazione.

4. La previsione della conferenza di servizi per la verifica del documento operativo, l'eventuale accordo di programma nonché le modalità per il monitoraggio sono finalizzate ad assicurare condivisione e sinergie tra la Regione e gli enti locali, quali elementi equiordinati di un unico "sistema".

5. Per consentire la massima celerità nella realizzazione delle opere strategiche sono introdotti:

a) l'individuazione puntuale dei tempi di ogni fase della realizzazione dell'opera mediante il documento operativo;

b) semplificazioni e riduzione dei termini di VIA;

c) l'attrazione a livello regionale dello svolgimento della VIA quando a tale livello amministrativo è stata effettuata la VAS nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e idrogeologiche;

d) l'eventuale esercizio di poteri sostitutivi per ovviare alle situazioni di inerzia dei livelli amministrativi ordinariamente competenti, nel rispetto dei principi individuati dalla giurisprudenza costituzionale, comunque nel rispetto della competenza degli enti locali in materia di pianificazione e governo del territorio.

6. L'attrazione in Regione dello svolgimento della VIA quando la Regione stessa effettua la VAS corrisponde al modello del d.lgs. 152/2006 che specificamente prevede che al medesimo livello di

governo siano effettuate sia VAS che VIA quando si tratta di progetti sui quali è competente lo Stato (art. 7);

7. Pertanto lo svolgimento in Regione di entrambe le procedure consente agli enti locali di concentrare maggiori energie nello svolgimento dei compiti di loro specifica competenza sulle opere di cui alla presente legge nonché di raggiungere in modo più efficiente lo scopo di evitare una duplicazione di adempimenti nell'ambito di procedure diverse, come del resto previsto anche dall'articolo 10 del d.lgs. 152/2006 per l'AIA.

8. La competenza regionale in tema di autorizzazione paesaggistica è in linea con il d.lgs. 42/2004 dal momento che la Giunta regionale soddisfa quanto richiesto dal comma 6 dell'art. 146 di tale decreto avendo "propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali".

9. La Regione monitora il tempestivo svolgimento delle varie fasi di realizzazione delle opere pubbliche operando a tal fine in collaborazione con gli enti interessati.

Si approva la presente legge

Opere pubbliche di interesse strategico regionale

Capo I

Opere pubbliche di interesse strategico regionale

Sezione I

Ambito di applicazione e programmazione

Art. 1

Oggetto

1. La presente legge disciplina le procedure per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale, di seguito indicate come opere strategiche, nonché per il monitoraggio e l'accelerazione delle procedure finalizzate alla loro realizzazione e messa in esercizio.

2. La presente legge disciplina altresì, nel rispetto delle competenze statali, l'esercizio dei poteri sostitutivi regionali in caso di ritardo nello svolgimento delle procedure di realizzazione delle opere.

3. Sono fatte salve le norme che regolano la realizzazione delle opere strategiche per le quali l'interesse regionale è concorrente con l'interesse nazionale.

Art. 2

Definizioni e programmazione

1. Sono di interesse strategico regionale le opere pubbliche la cui realizzazione è essenziale per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo socio-economico e di qualità della vita, del territorio e dell'ambiente definiti dal Programma Regionale di Sviluppo (PRS) di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), particolarmente nei settori dei servizi pubblici locali, della mobilità e delle infrastrutture, dei servizi socio-sanitari.

2. Le opere strategiche da realizzare nella legislatura di riferimento sono individuate, in coerenza con le previsioni del Piano di Indirizzo territoriale (PIT), dallo stesso PRS ovvero, in attuazione degli obiettivi di cui al comma 1, dai piani e programmi regionali di cui all'articolo 10 della l.r. n. 49/1999.

3. Il Documento di Programmazione Economico e Finanziaria (DPEF) di cui all'articolo 9 della l.r. 49/1999 specifica le opere strategiche individuate ai sensi del comma 2, il cui avvio è previsto per l'anno di riferimento.

Art. 3 Documento operativo

1. Per ciascuna delle opere strategiche di cui all'articolo 2 è predisposto un documento operativo.

2. Il documento operativo dà atto dello strumento di programmazione che individua l'opera come strategica ed è composto da:

- a) l'elenco degli adempimenti necessari per la realizzazione e messa in esercizio dell'opera;
- b) il relativo cronoprogramma;
- c) il piano finanziario dell'opera.

3. L'elenco degli adempimenti di cui al comma 2, lettera a):

- a) è articolato in relazione alle diverse fasi del procedimento, relative in particolare a:
 - 1) progettazione e approvazione;
 - 2) affidamento dei lavori, relativa realizzazione e collaudo;
 - 3) messa in esercizio;
- b) specifica gli atti da assumere nelle varie fasi ovvero da acquisire da parte dell'ente competente e gli altri enti coinvolti;
- c) indica le eventuali procedure di partecipazione previste dalla normativa vigente.

4. Il cronoprogramma di cui al comma 2, lettera b) definisce i termini per ciascuno degli adempimenti indicati e, sulla base di questi, individua tempi certi di svolgimento di ogni singola fase indicata al comma 3, lettera a).

5. Il piano finanziario di cui al comma 2, lettera c) esplicita il complesso delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'opera, articolate per:

- a) anno di stanziamento;
- b) fonte di finanziamento.

6. La Giunta regionale approva uno schema tipo di documento operativo.

Art. 4 Formazione del documento operativo e avvio delle procedure

1. Entro trenta giorni dall'approvazione del DPEF, l'ente competente alla realizzazione dell'opera elabora la proposta di documento operativo e lo invia alla Giunta regionale, che lo approva ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 5 e 8.

2. Ai fini dell'approvazione, la Giunta regionale può promuovere una conferenza di servizi con tutti gli enti competenti agli adempimenti necessari per la realizzazione dell'opera, al fine di verificare misure di ulteriore semplificazione e ulteriori riduzioni dei termini.

3. Per esigenze sopravvenute e straordinarie, la Giunta regionale, con le modalità di cui al comma 2, può procedere, anche su richiesta dell'ente competente, alla sostanziale ridefinizione dei termini già approvati e alla rimodulazione del cronoprogramma.

4. Nelle more della convocazione e delle attività della conferenza dei servizi, gli enti coinvolti sono comunque tenuti alle attività di competenza per la realizzazione dell'opera.

Art. 5

Attività di monitoraggio, verifica e impulso della Giunta regionale

1. Fermo quanto previsto dalla l.r. 49/1999, la Giunta regionale effettua il monitoraggio dello stato di avanzamento procedurale, finanziario ed economico dell'opera, al fine di verificarne il regolare svolgimento rispetto alle previsioni.

2. La Giunta regionale può determinare, con propria deliberazione, specifiche modalità di monitoraggio, avvalendosi dei sistemi a tale fine previsti da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali per gli strumenti di programmazione che prevedono le singole opere strategiche.

3. La Giunta regionale può richiedere agli enti coinvolti ogni documento utile per l'esercizio dei propri compiti; gli enti coinvolti nel procedimento forniscono alla Giunta regionale la documentazione e gli elementi informativi richiesti.

4. Per le opere finanziate, anche in parte, dalla Regione, i trasferimenti nei confronti dei soggetti attuatori sono subordinati al regolare svolgimento, da parte di questi ultimi, degli adempimenti finalizzati al monitoraggio regionale.

5. La Giunta regionale adotta altresì ogni opportuna iniziativa per dare impulso alla realizzazione dell'opera, favorendo, attraverso il più ampio coinvolgimento degli enti e dei soggetti interessati, il relativo coordinamento.

6. La Giunta regionale dà conto degli esiti dell'attività di monitoraggio e degli eventuali provvedimenti assunti ai sensi dell'articolo 8 mediante apposita relazione allegata al rapporto generale di monitoraggio di cui all'articolo 16 della l.r. 49/1999.

Sezione II

Semplificazione e accelerazione delle procedure

Art. 6 Accordi di programma

1. Nell'ambito delle iniziative di cui all'articolo 5, comma 5 nonché sulla base dell'esito della conferenza di servizi, al fine di concordare con gli enti interessati misure di accelerazione e semplificazione, il Presidente della Giunta regionale può promuovere la sottoscrizione di un accordo di programma ai sensi della l.r. 76/1996.
2. Nei casi di cui al comma 1:
 - a) il documento operativo è oggetto dell'accordo di programma;
 - b) la ridefinizione dei termini e la rimodulazione del cronoprogramma è deliberata dal collegio di vigilanza previsto nell'accordo di programma ai sensi dell'articolo 12 della l.r. 76/1996;
 - c) le attività di monitoraggio e verifica di cui all'articolo 5 comma 1 e l'eventuale richiesta di attivazione dei poteri sostitutivi regionali competono al collegio di vigilanza ai sensi dell'articolo 12 della l.r. 76/1996; in caso di inerzia del collegio di vigilanza il Presidente della Giunta regionale può comunque procedere ai sensi dell'articolo 8.
3. Gli esiti delle attività di cui al comma 2 confluiscono nell'apposita sezione del rapporto generale presentato annualmente, unitamente al DPEF, ai sensi dell'articolo 16, comma 4 della l.r. 49/1999.

Art. 7 VIA e coordinamento con AIA

1. Per le opere di cui alla presente legge è attribuita alla Giunta regionale la competenza:
 - a) sulle procedure di cui al titolo III della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza), anche in deroga alle competenze degli enti locali e degli enti parco regionali definite dalla medesima legge, ove la VAS sia stata effettuata dalla Regione;
 - b) sulle autorizzazioni paesaggistiche;
 - c) sulle autorizzazioni relative al vincolo idrogeologico nonché sulle prescrizioni e modalità inerenti il rimboschimento compensativo;
2. Ai fini della procedura di VIA:
 - a) per la redazione dei progetti e nelle fasi della loro valutazione, sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS;
 - b) nella redazione dello studio di impatto ambientale, sono acquisite le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale elaborato in sede di VAS.
3. Qualora si tratti di progetti sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'articolo 10 comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), l'AIA può essere richiesta solo dopo che l'autorità competente valuti di non assoggettare i progetti a VIA.
4. Per le opere di cui alla presente legge si applicano le seguenti riduzioni di termini previsti dalla l.r. 10/2010:
 - a) ottanta giorni nel secondo periodo dell'articolo 49, comma 2;
 - b) sessantacinque nel secondo periodo dell'articolo 49, comma 3.
 - c) novanta giorni nel primo periodo dell'articolo 55, comma 2;

d) centoventi giorni nel primo periodo dell'articolo 57, comma 1.

Sezione III Poteri sostitutivi

Art. 8 Nomina di commissari

1.- Ove gli adempimenti di cui all'articolo 3, comma 3 previsti nel documento operativo non siano effettuati nei termini stabiliti, la Regione ha la facoltà di nominare commissari che provvedono agli adempimenti medesimi ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione) e secondo le procedure della medesima legge regionale.

2.- La facoltà di cui al comma 1 non si applica agli eventuali adempimenti degli enti locali per l'adeguamento degli strumenti di pianificazione e degli atti di governo del territorio che si rendano necessari per la realizzazione dell'opera.

Capo II Opere finanziate dalla Regione

Art. 9 Monitoraggio e funzioni regionali

1. Le opere pubbliche finanziate anche in parte dalla Regione e diverse da quelle di cui al capo I sono soggette a monitoraggio ai sensi dell'articolo 5.

2. Ove l'attività di monitoraggio evidenzi inadempienze o ritardi la Giunta regionale provvede, previa diffida ad adempiere, alla revoca dei finanziamenti e al recupero della eventuale quota erogata.

3. Alternativamente a quanto disposto al comma 2, ove sussista un prevalente interesse pubblico alla realizzazione dell'opera, la Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 al fine di consentire il completamento dell'opera.

Capo III

Norme transitorie

Art. 10

Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione, il Consiglio regionale, con deliberazione adottata su proposta della Giunta regionale sentiti gli enti locali, individua le opere strategiche nell'ambito di quelle previste dagli strumenti di programmazione vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, anche tra quelle di cui sia stata già avviata la realizzazione.
2. Nei casi di cui al comma 1 la Giunta regionale, sentiti gli enti competenti, definisce le modalità di formazione del documento operativo compatibilmente con gli adempimenti eventualmente già realizzati.
3. L'articolo 9 si applica anche alle opere pubbliche finanziate dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Alle procedure di VIA già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge non si applica l'articolo 7.